

USAV - CITES Esportazione

1. In generale

1.1 Di cosa si tratta

La CITES è una convenzione internazionale sul commercio con lo scopo di garantire un utilizzo e una conservazione sostenibili delle popolazioni animali e vegetali. La cooperazione internazionale deve garantire che le specie animali e vegetali minacciate o in via di estinzione non siano sfruttate eccessivamente dal commercio internazionale.

All'esportazione le specie animali e vegetali protette devono essere accompagnate da un certificato CITES dell'[Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria \(USAV\)](#).

1.2 Basi e informazioni

- Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; [RS 453](#))
- Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora (O-CITES; [RS 453.0](#))
- Ordinanza del 4 settembre 2013 sui controlli CITES ([RS 453.1](#))
- [Elenco](#) degli esemplari da dichiarare all'esportazione

1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa rilevanti ai fini della conservazione delle specie prevedono l'osservazione «Obbligo dell'autorizzazione: USAV-CITES». In linea di principio, tuttavia, le merci di qualsiasi voce di tariffa possono contenere parti di animali o vegetali protetti. In questo caso, il relativo codice di assoggettamento al permesso / di regolamentazione deve essere indicato nella dichiarazione doganale anche se non figura alcuna indicazione corrispondente in Tares (**clausola generale**).

1.4 Definizioni

Specie animali e vegetali protette	- Le specie di fauna e flora di cui agli allegati I-III della Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453).
------------------------------------	--

2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi esporta specie animali e vegetali protette deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di regolamentazione e l'autorizzazione dell'USAV (certificato CITES).

Identificazione Regolamentazione	Passar: - Regolamentazione 1 (sì) - Codice di regolamentazione 310 «USAV - CITES Esportazione»
Ulteriori indicazioni	- Numero dell'autorizzazione (numero certificato CITES) - Titolare dell'autorizzazione - Numero della posizione dell'autorizzazione - Specifiche della merce - nome latino - Quantità effettiva unità - Quantità effettiva numero

3. Ulteriori informazioni

Autenticazione di documenti

Nell'ambito dell'esportazione o della riesportazione di specie animali e vegetali assoggettate alla CITES lo speditore deve presentare all'ufficio doganale i documenti necessari ai fini dell'autenticazione. L'ufficio timbra i documenti e indica, negli appositi spazi, la quantità effettivamente esportata.

Validità del certificato CITES / utilizzo unico

Un certificato CITES è valido per un'unica esportazione (dichiarazione delle merci). Per le merci che vengono esportate con un'altra dichiarazione delle merci deve essere richiesto un nuovo certificato. Vale il principio: un certificato = una dichiarazione delle merci.